

**D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5**

**Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.**

**(GU n. 22 del 27 gennaio 2017)**

**Entrata in vigore del provvedimento: 11 febbraio 2017**

**Indice**

1. Modifiche al d.P.R. 396 del 2000 (ord. Stato Civile)
2. Modifiche al r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (ord. Stato Civile)
3. Modifiche al decreto d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Anagrafe)
4. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001
5. Modifiche al r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (codice navigazione)
6. Modifiche al d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71 (Ordinamento consolare)
7. Disposizioni di coordinamento con il DPCM 23.7.2016 n. 144
8. Modifiche al d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 (rettifica del sesso)
9. Il Testo del decreto legislativo n. 5 del 2017

**1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396**

*Ordinamento Stato Civile*

Modifiche apportate dall'articolo 1 del dlgs 5 del 2017.

<b>d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396</b> <b>Vecchio Testo</b>	<b>d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396</b> <b>Nuovo Testo</b>
<b>1. Ufficio ed ufficiale dello stato civile.</b>  1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.  2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.  3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario	<b>1. Ufficio ed ufficiale dello stato civile.</b>  1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.  2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.  3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del

<p>comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale</p>	<p><b>matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76</b>, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale</p>
<p><b>6. Incompatibilità.</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti</p>	<p><b>6. Incompatibilità.</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, <b>la persona a lui unita civilmente</b>, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti</p>
<p><b>10. Archivio informatico.</b></p> <p>1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte</p>	<p><b>10. Archivio informatico.</b></p> <p>1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, <b>le unioni civili</b> e la morte</p>
<p><b>12. Modalità di redazione degli atti.</b></p> <p>1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2</p> <p>2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata</p>	<p><b>12. Modalità di redazione degli atti.</b></p> <p>1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2</p> <p>2. Gli atti di nascita, matrimonio, <b>unione civile</b> e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata</p>
<p><b>16. Matrimoni celebrati all'estero</b></p> <p>1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi</p>	<p><b>16. Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero</b></p>

<p>sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare</p>	<p>1. Il matrimonio e <b>l'unione civile</b> all'estero, quando gli sposi o <b>le parti dell'unione civile</b> sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati <b>o costituiti</b> innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare</p>
<p><b>17. Trasmissione di atti.</b></p> <p>1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta</p>	<p><b>17. Trasmissione di atti.</b></p> <p>1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio <b>o dell'unione civile</b>, se gli sposi <b>o le parti dell'unione civile</b> risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta</p>
<p><b>19. Trascrizioni.</b></p> <p>1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.</p> <p>2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene</p>	<p><b>19. Trascrizioni.</b></p> <p>1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.</p> <p>2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati <b>e delle unioni civili costituite</b> fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene</p>

<p>3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati</p>	<p>3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Attività dell'ufficiale dello stato civile)</b></p> <p>1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento.</p> <p>2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Attività dell'ufficiale dello stato civile)</b></p> <p>1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio <b>o dell'unione civile</b> ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento.</p> <p>2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici</p>
<p style="text-align: center;"><b>49. Annotazioni.</b></p> <p>1. Negli atti di nascita si annotano:</p> <p>a) i provvedimenti di adozione e di revoca;</p> <p>b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;</p> <p>c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;</p> <p>d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;</p> <p>e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;</p>	<p style="text-align: center;"><b>49. Annotazioni.</b></p> <p>1. Negli atti di nascita si annotano:</p> <p>a) i provvedimenti di adozione e di revoca;</p> <p>b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;</p> <p>c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;</p> <p>d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;</p> <p>e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;</p>

<p>f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;</p> <p>g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;</p> <p>g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;</p> <p>OMISSIS</p>	<p>f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, <b>gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;</b></p> <p>g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio <b>e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;</b></p> <p>g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio <b>e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;</b></p> <p>g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio <b>e quelli di scioglimento dell'unione civile</b> ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;</p> <p>OMISSIS</p>
<p><b>Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio</b></p> <p><b>Art. 63 - Iscrizioni e trascrizioni</b></p> <p>1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:</p> <p>a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;</p> <p>b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile;</p> <p>c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile;</p> <p>d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile;</p>	<p><b>Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile</b></p> <p><b>Art. 63. - Iscrizioni e trascrizioni.</b></p> <p>1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:</p> <p>a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui <b>e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5;</b></p> <p>b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile <b>e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies;</b></p> <p>c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile, <b>e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies;</b></p>

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;

g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile.

g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;

b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi);

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;

g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929,

d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, **e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater;**

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

f) gli atti dei matrimoni **e di costituzione delle unioni civili** ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;

g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile;

g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ;

**g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento;**

**g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;**

**g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.**

2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;

b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi

n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121;

h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero

dell'articolo 109 del codice civile **e delle unioni civili**, costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi **o delle parti dell'unione civile**;

**b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;**

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero **e le unioni civili costituite all'estero**;

**c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero**;

d) gli atti dei matrimoni celebrati **o le unioni civili costituite** dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi **e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile**, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio **o dell'unione civile**;

g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

**g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;**

h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121;

h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione

	<p>di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;</p> <p><b>h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento.</b></p> <p>3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 65</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Imminente pericolo di vita)</b></p> <p>1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.</p> <p>2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 65</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Imminente pericolo di vita)</b></p> <p>1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, <b>o se l'unione civile è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti</b>, durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.</p> <p>2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati <b>o alla costituzione di unioni civili nelle</b> ipotesi previste nel comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi <b>o delle parti dell'unione civile</b>, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Casi particolari)</b></p> <p>1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Casi particolari)</b></p> <p>1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per</p>

<p>interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio.</p>	<p>rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.</p> <p><b>1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.</b></p> <p>2. Nei casi di cui ai commi 1 e <b>1-bis</b> l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio <b>e per la costituzione dell'unione civile</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 67</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Matrimonio celebrato da altro ufficiale)</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.</p> <p>2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 67</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Matrimonio celebrato da altro ufficiale)</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile <b>o dall'articolo 70-quater</b>, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio <b>o per la costituzione dell'unione civile</b> deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.</p> <p>2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1</p>
<p style="text-align: center;"><b>68. Comunicazioni.</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.</p> <p>2. Se il matrimonio è stato celebrato per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da</p>	<p style="text-align: center;"><b>68. Comunicazioni.</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio <b>o costituito l'unione civile</b> deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi <b>e delle parti dell'unione civile</b> ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.</p> <p>2. Se il matrimonio è stato celebrato <b>o l'unione civile costituita</b> per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver</p>

<p>quello delegato.</p> <p>3. Uguale avviso deve essere dato:</p> <p>a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;</p> <p>b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento di un matrimonio o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.</p> <p>4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.</p>	<p>ricevuto la copia dell'atto di matrimonio <b>o di costituzione dell'unione civile</b> da quello delegato.</p> <p>3. Uguale avviso deve essere dato:</p> <p>a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;</p> <p>b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero <b>o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero</b> ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento di un matrimonio <b>o di una unione civile</b> o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.</p> <p>4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>69. Annotazioni.</b></p> <p>1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:</p> <p>a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;</p> <p>b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;</p> <p>c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;</p> <p>d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>69. Annotazioni.</b></p> <p>1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:</p> <p>a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;</p> <p>b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;</p> <p>c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;</p> <p>d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;</p>

personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;

d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;

d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;

f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;

g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;

i) dei provvedimenti di rettificazione;

d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;

d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;

f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;

g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;

i) dei provvedimenti di rettificazione;

**i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5.**

**1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:**

**a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;**

**b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;**

**c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento**

	<p>dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile;</p> <p>d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;</p> <p>e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;</p> <p>f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;</p> <p>g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;</p> <p>h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;</p> <p>i) dei provvedimenti di rettificazione</p>
<p><b>70. Fascia tricolore.</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla</p>	<p><b>70. Fascia tricolore.</b></p> <p>1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio <b>e nel costituire l'unione civile</b>, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della richiesta e della costituzione dell'unione civile</b></p> <p><b>70-bis. Richiesta di costituzione dell'unione civile.</b></p> <p><b>1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti</b></p>

dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

4. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7

70-ter. Verifiche.

1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.

2. Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.

3. I documenti presentati o acquistati sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.

4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non

	avvenute.
	<p><b>70-quater. Costituzione dell'unione civile per delega</b></p> <p><b>1. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.</b></p>
	<p><b>70-quinquies. Impedimenti.</b></p> <p><b>1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento</b></p>
	<p><b>70-sexies. Casi particolari.</b></p> <p><b>1. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica</b></p>
	<p><b>70-octies. Costituzione dell'unione civile.</b></p> <p><b>1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell'unione civile.</b></p> <p><b>2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.</b></p> <p><b>3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può</b></p>

**anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.**

**4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.**

**5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.**

**70-novies. Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale**

**1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.**

**70-decies. Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita.**

**1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.**

**2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'articolo 70-novies**

**70-undecies. Opposizione del pubblico ministero.**

**1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.**

**2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.**

**3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.**

**4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.**

**70-duodecies. Termine per l'opposizione.**

**1. L'opposizione all'unione civile può essere sempre proposta prima della sua costituzione**

**70-terdecies. Annotazione dell'opposizione.**

**1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.**

**2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.**

**70-quaterdecies. Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile.**

**1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:**

**a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;**

**b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;**

**c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;**

**d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;**

**e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;**

**f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.**

**2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di**

	<p><b>costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato</b></p>
	<p><b>70-quinquiesdecies.</b></p> <p><b>Certificazione dell'unione civile</b></p> <p><b>1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.</b></p> <p><b>2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".</b></p>
<p><b>73. Atto di morte.</b></p> <p>1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto</p> <p>2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze</p>	<p><b>73. Atto di morte.</b></p> <p>1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge <b>o della parte a lui unita civilmente</b>, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, <b>unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76</b>; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto</p> <p>2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze</p>

## **2. Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238**

### **Ordinamento dello stato civile**

Modifiche apportate dall'articolo 2 del dlgs 5 del 2017.

N.V. Il Regio decreto n. 1238 del 1939 è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Successivamente il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del

provvedimento in esame, limitatamente agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137. Vedi, anche, gli artt. 6, 8, 13 e 16, D.M. 27 febbraio 2001.

<p style="text-align: center;"><b>Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vecchio testo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nuovo testo</b></p>
<p>TITOLO II</p> <p>Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile</p> <p>14. In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:</p> <p>1) di cittadinanza;</p> <p>2) di nascita;</p> <p>3) di matrimonio;</p> <p>4) di morte;</p>	<p>TITOLO II</p> <p>Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile</p> <p>14. In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:</p> <p>1) di cittadinanza;</p> <p>2) di nascita;</p> <p>3) di matrimonio;</p> <p>4) di morte;</p> <p><b>4-bis) di unioni civili</b></p>
<p>134. Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli artt. 125 e 133.</p> <p>Se la prova del matrimonio risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero</p>	<p>134. Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 <b>e 8, e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f)</b>, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli artt. 125 e 133.</p> <p>Se la prova del matrimonio <b>o della costituzione dell'unione civile</b> risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Capo VI-bis - Registro delle unioni civili</b></p> <p style="text-align: center;"><b>134-bis. Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili</b></p> <p><b>1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.</b></p> <p><b>2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:</b></p> <p><b>a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa</b></p>

comunale;

b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;

c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;

d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.

3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:

a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;

b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;

c) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;

d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;

e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;

f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.

### **3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223**

**Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.**

Modifiche apportate dall'articolo 3 dlgs 5 del 2017

<b>d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223</b> <b>Vecchio testo</b>	<b>d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223</b> <b>Nuovo testo</b>
<b>4. Famiglia anagrafica.</b>  1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.	<b>4. Famiglia anagrafica.</b>  1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, <b>unione civile</b> , parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

<p>2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.</p>	<p>2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.</p>
<p><b>12. Comunicazioni dello stato civile.</b></p> <p>1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.</p> <p>2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>OMISSIS</p>	<p><b>12. Comunicazioni dello stato civile.</b></p> <p>1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, le celebrazioni di matrimonio <b>e le costituzioni di unione civile</b>, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.</p> <p>2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio <b>e alle costituzioni di unione civile</b> devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>OMISSIS</p>
<p><b>20. Schede individuali</b></p> <p>1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.</p> <p>2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.</p> <p>3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.</p>	<p><b>20. Schede individuali</b></p> <p>1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge <b>o della parte dell'unione civile</b>, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.</p> <p>2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.</p> <p>3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.</p>

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.

**3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.**

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.

#### **4. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001**

Art. 4 dlgs 5 del 2017

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono apportate al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, le necessarie modifiche di coordinamento con le disposizioni del presente decreto.

#### **5. Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327**

*Codice della navigazione*

Modifiche apportate dall'articolo 5 del dlgs 5 del 2017.

<b>Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327</b>	<b>Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327</b>
<b>Vecchio testo</b>	<b>Nuovo testo</b>
<p><b>c.n. art. 204.</b></p> <p><b>Matrimonio in imminente pericolo di vita</b></p> <p>Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile</p>	<p><b>c.n. art. 204.</b></p> <p><b>Matrimonio <u>e unione civile</u> in imminente pericolo di vita</b></p> <p>Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile <b>e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.</b></p>
<p><b>c.n. art. 834.</b></p> <p><b>Matrimonio in imminente pericolo di vita</b></p> <p>Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare</p>	<p><b>c.n. art. 834.</b></p> <p><b>Matrimonio <u>e unione civile</u> in imminente pericolo di vita</b></p> <p>Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla</p>

<p>all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile</p> <p>L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo</p>	<p>celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile <b>e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.</b></p> <p>L'atto di <b>matrimonio e di costituzione dell'unione civile</b>, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo</p>
<p style="text-align: center;"><b>c.n. art. 836.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Trasmissione degli atti alle autorità competenti.</b></p> <p>L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparsa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>c.n. art. 836.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Trasmissione degli atti alle autorità competenti</b></p> <p>L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, <b>degli atti di costituzione dell'unione civile</b> e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparsa.</p>

## 6. Modifiche al d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71

### *ordinamento e funzioni degli uffici consolari*

Modifiche apportate dall'articolo 6 del dlgs 5 del 2017.

<p><b>Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vecchio testo</b></p>	<p><b>Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nuovo testo</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12-bis (Unione civile).</b></p> <p><b>1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle</b></p>

	condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
	<p><b>Art. 15-bis (Modalita' di costituzione dell'unione civile).</b></p> <p><b>1. Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.</b></p> <p><b>2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.</b></p>
<p><b>Art. 17</b></p> <p><b>Tribunale competente</b></p> <p>1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.</p>	<p><b>Art. 17</b></p> <p><b>Tribunale competente</b></p> <p>1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.</p> <p><b>1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra</b></p>
<p><b>Art. 18</b></p> <p><b>Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile</b></p> <p>1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.</p>	<p><b>Art. 18</b></p> <p><b>Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile</b></p> <p>1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati <b>o a unioni civili costituite</b> dinanzi alle autorità locali e ad esso</p>

<p>2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili</p>	<p>pervenuti.</p> <p>2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 62</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Registri dell'ufficio consolare</b></p> <p>1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:</p> <p>a) degli atti di nascita;</p> <p>b) degli atti di matrimonio;</p> <p>c) degli atti di cittadinanza;</p> <p>d) degli atti di morte.</p> <p>OMISSIS</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 62</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Registri dell'ufficio consolare</b></p> <p>1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:</p> <p>a) degli atti di nascita;</p> <p>b) degli atti di matrimonio;</p> <p><b>b-bis) degli atti relativi a unioni civili;</b></p> <p>c) degli atti di cittadinanza;</p> <p>d) degli atti di morte.</p> <p>OMISSIS</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Atti rilasciati gratuitamente</b></p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:</p> <p>a) da cittadini indigenti;</p> <p>b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;</p> <p>c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;</p> <p>d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Atti rilasciati gratuitamente</b></p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:</p> <p>a) da cittadini indigenti;</p> <p>b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;</p> <p>c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;</p> <p>d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico</p>

carico;  e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.  2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.	<b>anche nel caso di unione civile;</b>  e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.  2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.
<b>Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)</b>  <b>Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari</b>  Sezione II, Atti notarili  Art. 11  Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzioni di matrimonio carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato: ad valorem	<b>Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)</b>  <b>Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari</b>  Sezione II, Atti notarili  Art. 11  Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzioni di matrimonio <b>o di unione civile</b> a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato: ad valorem
<b>Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)</b>  <b>Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari</b>  Sezione II, Atti notarili  Art. 19  Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:  per ogni atto o autorizzazione	<b>Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)</b>  <b>Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari</b>  Sezione II, Atti notarili  Art. 19  Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro <b>o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra:</b>  per ogni atto o autorizzazione

## **7. Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23**

**luglio 2016, n. 144**

Art. 8 dlgs 5 del 2017

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144.

## **8. Modifiche al d.lgs 1 settembre 2011 n. 150**

### *Rettifica del sesso*

Modifiche apportate dall'articolo 7 del dlgs 5 del 2017.

<p><b>D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150</b></p> <p><i>Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</i></p> <p><b>Vecchio Testo</b></p>	<p><b>D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150</b></p> <p><i>Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</i></p> <p><b>Nuovo Testo</b></p>
<p><b>Art. 31</b></p> <p><b>Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso</b></p> <p>1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p> <p>2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.</p> <p>3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.</p> <p>4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in</p>	<p><b>Art. 31</b></p> <p><b>Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso</b></p> <p>1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p> <p>2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.</p> <p>3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.</p> <p>4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in</p> <p><b>4-bis Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la</b></p>

<p>giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.</p> <p>6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898</p>	<p><b>scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.</b></p> <p>5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.</p> <p>6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898</p>
---	---

*Art. 9 dlgs 5 del 2017: Invarianza finanziaria*

*1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

## 9. Il Testo del decreto legislativo n. 5 del 2017

[Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5](#)